SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2013.

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. (13A10691) *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 19 giugno 2013.

Criteri e modalità per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca scientifica finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche. (13A10480) . . *Pag.* 8

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 dicembre 2013.

Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni. (13A10808) . . . . *Pag.* 12

Ministero della salute

DECRETO 28 ottobre 2013.

Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013. (13A10479). . . . . *Pag.* 17

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 4 dicembre 2013.

Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina. (13A10484) *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio». (13A10692) . . . . *Pag.* 36

Regione Liguria

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014). (13A10687). . . . . *Pag.* 36

Comunicato relativo alla Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014).». (13A10764) . . . . *Pag.* 37

Regione Piemonte

Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF. (13A10644) . *Pag.* 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 27 dicembre 2013.

Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016. *(13A10730)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2013.

Approvazione del nuovo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che prevede che lo statuto della Banca d'Italia è adeguato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 6 dello stesso decreto-legge, prevedendo altresì i principi di tale adeguamento;

Vista la deliberazione del 23 dicembre 2013, con la quale l'assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia ha approvato il nuovo statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia nel testo allegato al presente decreto.

2. Lo statuto della Banca d'Italia entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 10, foglio n. 27

ALLEGATO

STATUTO BANCA D'ITALIA

TITOLO I

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

Art. 1.

1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati.

3. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato).

4. La Banca d'Italia è autorità nazionale competente nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

5. Assolve inoltre gli altri compiti ad essa attribuiti dalla legge ed esercita le attività strumentali alle proprie funzioni.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma.

2. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali.

3. La struttura organizzativa dell'Amministrazione centrale e delle filiali, definita nei regolamenti, si ispira a principi di funzionalità e di efficienza.

Art. 3.

1. Il capitale della Banca d'Italia è di 7.500.000.000 euro ed è rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale è indicato dalla legge.

2. I diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati al valore del capitale e a quanto previsto all'articolo 40, comma 2, lett. *b)*.

3. Le quote di partecipazione possono appartenere esclusivamente ai soggetti indicati dalla legge.

4. Nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore a quanto previsto dalla legge. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia; tali quote debbono essere alienate nel termine stabilito dal Consiglio superiore.

5. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, si considerano partecipazioni indirette, per la quota corrispondente, quelle possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

6. Il Consiglio superiore, con il parere favorevole del Collegio sindacale, avendo a riferimento la salvaguardia del patrimonio della Banca, disciplina i casi, i limiti, le modalità e le condizioni sulla base delle quali, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di cui al comma 4, la Banca può acquistare temporaneamen-

te quote del proprio capitale dai soggetti indicati nel comma 3, fermo restando che l'acquisto avviene per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote. Con le medesime modalità sono altresì stabilite idonee forme di pubblicità atte a garantire la trasparenza delle operazioni di acquisto e di vendita effettuate e la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati. Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilità della Banca il diritto di voto è sospeso, ma le quote sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni. I dividendi sono imputati alle riserve statutarie.

Art. 4.

1. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati nominativi.

2. La cessione delle quote deve risultare da girata, autenticata da notaio, attergata al certificato originale, il quale deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, ove il trasferimento sia parziale, di un nuovo certificato intestato al cedente.

3. Il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante solo dal momento dell'annotazione del trasferimento nel registro dei partecipanti tenuto presso l'Amministrazione centrale della Banca.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Art. 5.

1. Gli organi centrali dell'Istituto sono:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio superiore;

c) il Collegio sindacale;

d) il Direttorio;

e) il Governatore;

f) il Direttore generale (nella versione inglese: Senior Deputy Governor) e i Vice Direttori generali (nella versione inglese individualmente definiti Deputy Governor).

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 6.

1. Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo statuto.

2. L'assemblea non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Le assemblee sono convocate dal Consiglio superiore, anche su domanda motivata del Collegio sindacale o di partecipanti che siano titolari, da tre mesi almeno, di quote complessivamente pari o superiori al 10% del capitale. Le assemblee presso l'Amministrazione centrale sono presiedute dal Governatore; quelle presso le sedi sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in sua assenza, dal reggente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età.

4. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 7.

1. L'assemblea ordinaria annuale si riunisce presso l'Amministrazione centrale, non più tardi del 31 maggio, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Determina i compensi spettanti ai consiglieri superiori, ai sindaci, ai reggenti delle sedi e ai consiglieri delle succursali.

2. L'ordine del giorno, stabilito dal Consiglio superiore, deve comprendere anche tutte le proposte ad esso presentate entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti che siano titolari, da almeno tre mesi, di quote non inferiori al 2 per cento del capitale. Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può deliberare che siano iscritte nell'ordine del giorno di una successiva riunione.

Art. 8.

1. Qualora non sia possibile esaurire i lavori nel giorno stabilito, il Presidente può aggiornare l'assemblea a quello successivo.

2. Nel caso in cui, nel secondo giorno, l'assemblea non sia regolarmente costituita, restano valide le deliberazioni prese nel primo giorno. Per la discussione delle altre materie da trattare si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nell'articolo 10.

Art. 9.

1. Hanno diritto di intervenire e votare in assemblea coloro che sono iscritti nel registro dei partecipanti da almeno tre mesi. I partecipanti che siano titolari di un numero di quote inferiore allo 0,1 per cento del capitale possono intervenire ed esprimere il proprio voto solo facendosi rappresentare da un altro partecipante.

2. Ogni partecipante avente diritto può intervenire per il tramite del proprio rappresentante legale o di altra persona, che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, munita di procura speciale.

3. Ogni intervenuto non può rappresentare più di quattro partecipanti.

Art. 10.

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quarto del capitale.

2. In mancanza, l'assemblea è rinviata a non meno di 8 e a non più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

3. Del rinvio dell'assemblea è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, con avvertenza che trattasi di seconda convocazione.

4. Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni estranee all'ordine del giorno della prima.

Art. 11.

1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un terzo del capitale. In mancanza, l'assemblea è riconvocata con le formalità stabilite nell'art. 10.
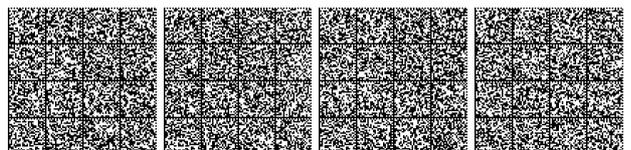
Art. 12.

1. I verbali delle assemblee presso l'Amministrazione centrale sono redatti da un notaio e devono essere firmati, entro la fine del mese successivo a quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

Art. 13.

1. Nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8, l'assemblea dei partecipanti è convocata presso le sedi quando ha per oggetto la nomina di consiglieri superiori.

2. L'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato almeno un decimo del capitale. In mancanza, l'assemblea è riconvocata con le formalità stabilite nell'art. 10.

3. L'ufficio di segretario dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in sua assenza, a uno dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

4. Qualora il numero dei consiglieri superiori da nominare sia pari o superiore a sette, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea da tenersi presso l'Amministrazione centrale della Banca con l'osservanza delle modalità stabilite per l'assemblea ordinaria.

5. In tale assemblea si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

Art. 14.

1. Sono validamente assunte le deliberazioni che ottengono il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

2. Le nomine devono farsi per schede segrete.

CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 15.

1. Il Consiglio superiore si compone del Governatore e di 13 consiglieri. I consiglieri sono nominati dall'assemblea, convocata ai sensi dell'art. 13, fra i candidati individuati dal comitato previsto dal comma 5, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 16.

2. Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

3. Il Direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il Governatore, ha soltanto voto consultivo.

4. I Vice Direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario e ne redige i verbali.

5. Il Consiglio superiore costituisce al proprio interno un comitato nomine, composto di tre consiglieri effettivi e due supplenti, con il compito di vagliare il possesso, da parte dei candidati alla nomina o alla rielezione a consigliere, dei requisiti di cui all'art. 16. Il Consiglio superiore disciplina il funzionamento di tale comitato attraverso un regolamento.

6. Su proposta del Governatore il Consiglio può costituire al suo interno altri comitati, per l'esame di specifiche materie.

Art. 16.

1. I candidati alla carica di consigliere superiore sono individuati tra personalità con significativa esperienza nel settore imprenditoriale, nell'attività libero-professionale, nell'insegnamento universitario o nell'alta dirigenza della pubblica amministrazione che siano altresì in possesso di requisiti di onorabilità e di indipendenza.

2. Il comitato nomine verifica il possesso dei requisiti prima della presentazione dei nominativi dei candidati all'assemblea, anche sulla base di dichiarazioni acquisite dagli interessati, dalle quali risulti comprovato che il nominativo interessato:

a) non è incorso in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile per gli amministratori di società;

b) non ha riportato alcuna condanna, anche non definitiva, per delitti non colposi, né alcuna condanna a pena detentiva, anche ove applicata su richiesta delle parti;

c) non ricopre cariche o funzioni pubbliche di governo centrale o locale, né ha incarichi di carattere politico;

d) non ricopre e non ha ricoperto negli ultimi due anni cariche presso banche e società operanti nei settori finanziario o assicurativo o presso altri soggetti che per natura, attività esercitata o per altre circostanze anche contingenti, siano sottoposti a poteri di controllo, di vigilanza o comunque autoritativi della Banca d'Italia;

e) non svolge né ha svolto negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero di lavoro autonomo di carattere coordinato e continuativo per alcuno dei soggetti indicati alla lettera che precede;

f) non si trova per qualsiasi ragione personale o professionale in posizione di conflitto di interessi con la Banca d'Italia.

3. Il consigliere si impegna a portare a conoscenza del Consiglio ogni circostanza successiva alla nomina che possa dar luogo all'eventuale perdita dei requisiti.

Art. 17.

1. Il Consiglio superiore si riunisce di norma presso l'Amministrazione centrale della Banca su convocazione e sotto la presidenza del Governatore.

2. Le riunioni possono svolgersi, qualora particolari circostanze lo richiedano, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza ubicati presso le sedi della Banca, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione e di votare in tempo reale.

3. Le riunioni del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono almeno una volta ogni due mesi; le altre ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il Governatore o chi ne fa le veci.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni si fanno per voto palese o, quando riguardino persone, anche sulla base di elenchi, per scrutinio segreto.

6. I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore sono sottoscritti dal Governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 18.

1. La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore.

2. Per esprimere il parere previsto al comma precedente, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC. Per l'adozione di tali provvedimenti, il Consiglio è convocato
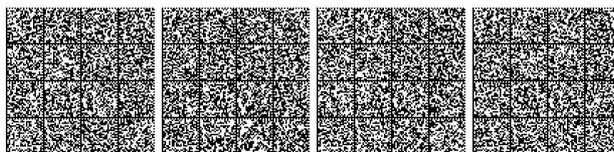
in seduta straordinaria. Il Consiglio deve essere convocato, agli stessi fini, anche quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il Governatore. In questo caso la convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

4. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, le deliberazioni di cui al presente articolo devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il Governatore nei casi di cui al secondo comma, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

5. Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 19.

1. Al Consiglio superiore spettano l'amministrazione generale nonché la vigilanza sull'andamento della gestione e il controllo interno della Banca.

2. Il Consiglio superiore non ha alcuna ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari, il Consiglio:

a) esamina e approva, su proposta del Direttorio, il progetto di bilancio e la destinazione dell'utile netto secondo le modalità previste dal Titolo V;

b) approva il bilancio annuale di previsione degli impegni di spesa;

c) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a 1 milione di euro e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a 200.000 euro, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il Governatore ritenga di sottoporre alla sua approvazione;

d) emana i regolamenti interni dell'Istituto;

e) determina la pianta organica del personale, nomina i dipendenti e adotta i provvedimenti per la cessazione dal servizio dei medesimi;

f) approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;

g) adotta le deliberazioni riguardanti l'articolazione territoriale nonché l'assetto organizzativo generale della Banca;

h) nomina e revoca i reggenti presso le sedi e i consiglieri presso le succursali, determinandone il numero e stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore;

i) nomina i corrispondenti della Banca all'estero;

j) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;

k) fissa il limite annuo per l'eventuale erogazione di somme a scopo di beneficenza o per contributi a iniziative d'interesse pubblico;

l) vigila sul rispetto dei requisiti di partecipazione al capitale della Banca previsti dall'art. 3, sulla ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali e ai partecipanti dei soggetti acquirenti previsti dalla disciplina normativa e statutaria a questi applicabile;

m) delibera su tutte le altre questioni concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non demandate all'assemblea dei partecipanti, il Governatore ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio viene informato dal Governatore sui fatti rilevanti concernenti l'amministrazione della Banca e in particolare:

– sugli indirizzi strategici aziendali;

– sul consuntivo annuale degli impegni di spesa;

– sui risultati degli accertamenti ispettivi interni;

– sugli impieghi delle disponibilità dei fondi, delle riserve statutarie e degli accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale.

COLLEGIO SINDACALE E CENSORI

Art. 20.

1. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi, fra cui il Presidente; i membri supplenti sono due. I sindaci rimangono in carica tre anni; i sindaci effettivi sono rieleggibili non più di tre volte.

2. I membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2.

3. Il Collegio sindacale svolge, direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, funzioni di controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento generale.

4. Verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esamina il bilancio, senza alcun pregiudizio per l'attività svolta dal revisore esterno di cui all'art. 44, ed esprime il proprio parere sulla destinazione dell'utile netto.

5. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio superiore.

6. Il Collegio sindacale comunica, ove occorra, al Governatore le proprie osservazioni e quelle eventualmente ricevute dai censori.

7. Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese.

Art. 21.

1. I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

2. I censori prendono contezza dell'andamento dell'attività delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati.

3. Per incarico dei sindaci, eseguono verifiche di cassa che devono comunque essere effettuate in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

4. Riferiscono al Collegio sindacale, per le eventuali comunicazioni al Governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza.

DIRETTORIO

Art. 22.

1. Il Direttorio è costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice Direttori generali.

2. I membri del Direttorio durano in carica sei anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

3. Al Direttorio spetta la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Spettano altresì al Direttorio le competenze derivanti dalla partecipazione della Banca d'Italia al SEBC, salvi i poteri e le competenze del Governatore previsti dall'art. 25, comma 2.

5. Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttorio può rilasciare deleghe al personale direttivo della Banca, stabilendone forme e modalità di esercizio, per l'adozione di provvedimenti che non richiedono valutazioni di carattere discrezionale, quali acclaramenti, accertamenti e altri che comportino mere ricognizioni di fatti, circostanze e requisiti.

Art. 23.

1. Il Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore generale, convoca il Direttorio, stabilendo l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia richiesto da uno dei componenti con domanda motivata contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Direttorio sono presiedute dal Governatore o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce secondo i criteri previsti dagli artt. 26 e 27; per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tre membri.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto un verbale.

4. Su ogni altro aspetto concernente lo svolgimento delle riunioni il Direttorio decide con delibera.

5. I provvedimenti del Direttorio sono emanati con atto a firma del Governatore ovvero di uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27, con riferimento alla delibera collegiale che contiene la motivazione del provvedimento.

6. Nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di cui all'art. 22 possono essere presi dal Governatore, ovvero da uno degli altri membri secondo i criteri di sostituzione previsti dagli artt. 26 e 27. Tali provvedimenti vengono sottoposti alla ratifica del Direttorio nella prima riunione utile.

Art. 24.

1. Il Direttorio può, con delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 22, comma 3, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, secondo le modalità previste ai commi successivi.

2. Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unità organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate.

3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti si intendono adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione.

4. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti è rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale.

5. Dei provvedimenti presi con le suddette modalità deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.

GOVERNATORE

Art. 25.

1. Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi.

2. Ha le competenze e i poteri riservati ai membri degli organismi decisionali della BCE previsti dal Trattato e dallo statuto del SEBC.

3. Dispone, sentito il Direttorio, le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di grado superiore e nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali.

4. Sottopone al Consiglio superiore le proposte di decisione e fornisce al medesimo le informazioni previste dall'art. 19.

5. Al Governatore è rimesso tutto quanto nella legge o nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore o al Direttorio.

DIRETTORE GENERALE E VICE DIRETTORI GENERALI

Art. 26.

1. Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituisce nel caso di assenza o d'impedimento, circostanze delle quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

2. Attua le decisioni del Consiglio superiore e gli indirizzi della Banca e sovrintende alla gestione e all'organizzazione dell'Istituto; in tale ambito emana la normativa interna, dispone, sentito il Direttorio, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale quando ciò non sia di competenza del Governatore, e ha la competenza generale per gli atti di ordinaria amministrazione.

3. Nell'ambito delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca; può delegare al personale della Banca la conclusione di contratti e il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 27.

1. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Direttore generale è affiancato dai Vice Direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Ciascuno di essi può sostituire il Governatore e il Direttore generale in caso di loro contemporanea assenza o impedimento.

2. La firma di uno dei Vice Direttori generali fa piena prova di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Governatore e del Direttore generale.

TITOLO III

FILIALI DELLA BANCA

SEDI

Art. 28.

1. In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

2. I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza dell'economia locale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Il loro numero varia, in ragione dell'attività delle singole sedi, da sette a quattordici. Del Consiglio fa parte il direttore della sede.

3. I reggenti delle sedi devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.

4. I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

5. I membri del Consiglio superiore sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi ove sono stati eletti.

6. Ogni Consiglio nomina fra i reggenti, per un periodo di tre anni, un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

Art. 29.

1. Il Consiglio di reggenza si riunisce di regola una volta ogni due mesi e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario o tre reggenti ne facciano domanda.

2. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.
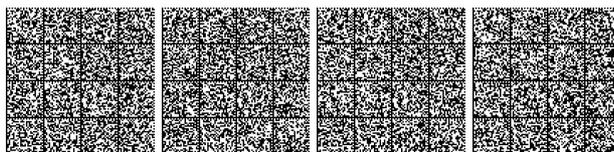
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

4. Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

Art. 30.

1. Il Consiglio di reggenza cura l'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, il servizio dell'apertura e chiusura delle sagrestie e le verifiche di cassa, per la cui effettuazione stabilisce i turni del caso.

2. Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante. Di dette operazioni si redige apposito verbale firmato dagli intervenuti.

3. Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale. Esamina e approva il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

SUCCURSALI

Art. 31.

1. In ciascuna succursale vi sono da quattro a dieci consiglieri, in numero variabile in ragione dell'attività delle singole succursali. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, su proposta del Governatore, tra persone in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 2. Essi durano in carica sei anni, si rinnovano per metà ogni triennio e sono rieleggibili.

2. I consiglieri devono essere domiciliati nella Regione dove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.

3. I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.

4. I consiglieri aventi funzioni di censore svolgono il servizio di apertura e chiusura delle sagrestie con le modalità di cui all'art. 30, comma 2.

DIRETTORI

Art. 32.

1. La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore sulla base delle disposizioni interne emanate dall'Amministrazione centrale.

2. I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi sia nei giudizi, sia negli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale.

3. Hanno la firma per la corrispondenza e per tutte le operazioni della filiale e possono delegare tali firme agli addetti della rispettiva sede o succursale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne.

4. Ai direttori delle filiali possono essere attribuiti compiti di coordinamento dell'attività di più filiali, in ambiti territoriali e con modalità e limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 33.

1. In caso di improvvisa assenza o impedimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi ne fa le veci provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla sostituzione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente e dando immediato avviso all'Amministrazione centrale.

2. Se le ipotesi previste nel comma precedente si verificano nelle succursali, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e, a parità di nomina, di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente all'Amministrazione centrale.

Art. 34.

1. Il Governatore ha facoltà in ogni caso di delegare, sentito il Direttorio, un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

2. I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal Governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

TITOLO IV

OPERAZIONI DELLA BANCA

Art. 35.

1. Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Art. 36.

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 35, la Banca può altresì compiere tutti gli atti e le operazioni connessi o strumentali allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

– emettere titoli al portatore;

– emettere vaglia cambiari e assegni bancari;

– ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

– ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;

– negoziare e gestire strumenti finanziari;

– acquistare e alienare beni mobili;

– costruire, acquistare e alienare beni immobili;

– riscuotere per conto di terzi titoli esigibili in Italia e all'estero e, in generale, svolgere il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

Art. 37.

1. La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria dello Stato secondo speciali convenzioni. Può svolgere altri servizi per conto dello Stato.

Art. 38.

1. Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure concorsuali.

2. I titoli, valori o merci dati in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o società che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.
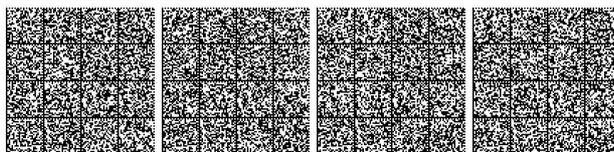
3. Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia garantiscono altresì di pieno diritto con l'intero loro valore qualsiasi altro credito diretto e indiretto della Banca verso chi le ha costituite, anche se il credito non è liquido ed esigibile ovvero è sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO V

BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ

Art. 39.

1. Ogni anno deve essere redatto il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione.

2. Le risorse patrimoniali e la destinazione dell'utile netto devono assicurare presidi coerenti con l'indipendenza della Banca.

3. Il Consiglio superiore approva, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e ne delibera l'invio per l'approvazione all'assemblea dei partecipanti, cui vengono presentate anche la relazione del Collegio sindacale e quella prevista al comma seguente.

4. Il revisore o la società che esercita la revisione esterna esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 27 dello statuto del SEBC.

Art. 40.

1. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione.

2. L'utile netto è così destinato:

a) alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento;

b) ai partecipanti, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale;

c) alla riserva straordinaria e ad eventuali fondi speciali fino alla misura massima del 20 per cento;

d) allo Stato, per l'ammontare residuo.

3. La riserva ordinaria, se diminuita per perdite, deve essere reintegrata in misura corrispondente al suo precedente ammontare prima di dar luogo alle altre destinazioni previste dal secondo comma.

Art. 41.

1. Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.

2. I rischi derivanti dalla complessiva attività della Banca sono presidiati da un apposito fondo da alimentare in relazione alla rischiosità generale.

Art. 42.

1. La Banca d'Italia trasmette al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività nei termini previsti dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43.

1. I componenti del Direttorio e tutti i dipendenti dell'Istituto non possono svolgere attività nell'interesse di banche, intermediari finanziari e altri soggetti vigilati, esercitare attività di impresa commerciale, essere amministratori, institori o sindaci in qualsiasi società, partecipare a società in nome collettivo o, come accomandatario, in società in accomandita. Essi si attengono al rispetto di un codice etico approvato dal Consiglio superiore.

2. Il Consiglio superiore può tuttavia consentire che si assumano funzioni di amministratore di società o di altri enti, quando riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

3. Per gli stessi motivi, può anche consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte di dipendenti.

4. I componenti degli organi e i dipendenti della Banca osservano la massima riservatezza su tutte le notizie e informazioni che acquisiscono in ragione del proprio ufficio.

Art. 44.

1. La revisione dei conti è esercitata da un revisore esterno o da una società di revisione esterna scelti ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello statuto SEBC.

2. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale, esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio previsto dall'art. 39.

3. Il revisore o la società di revisione ha pieni poteri per esaminare tutti i libri e i documenti contabili e riceve e può chiedere ogni informazione utile alla revisione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45.

1. Anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, per il periodo indicato dalla legge, decorrente dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea il 23 dicembre 2013, alle quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'art. 3, comma 4, sono riconosciuti i relativi dividendi, ferma restando l'esclusione del diritto di voto.

Art. 46.

1. I requisiti previsti nell'art. 16 si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 47.

1. Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 31 dicembre 2013.

13A10691
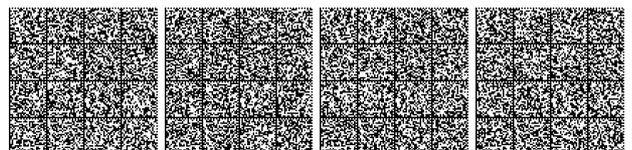
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 19 giugno 2013.

Criteri e modalità per l'erogazione di finanziamenti per progetti di ricerca scientifica finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ARCHIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici in diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica peri beni e le attività culturali";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni;

Considerato che la Direzione generale per gli archivi, attraverso il Servizio III - Studi e ricerca, provvede, tra gli altri suoi compiti, a finanziare sul capitolo 7682 programmi di ricerca scientifica con soggetti pubblici e privati, destinati a essere realizzati sulla base di apposite convenzioni;

Considerato che l'allora Ufficio centrale per i beni archivistici ha emanato la circolare n. 18 del 28 gennaio 1994 con la quale si stabiliscono i criteri per la presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di progetti di ricerca finalizzati a censimenti, riordinamenti, inventariazioni ed edizioni di fonti archivistiche;

Considerato che si ritiene opportuno aggiornare tale circolare per renderla meglio rispondente ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, garantendo al contempo una ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi", modificato dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA.";

Visto l'art. 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni, trasferendone le attività ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la circolare del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 6 agosto 2012, n. 41, che fornisce istruzioni operative sull'applicazione della norma sopra specificata;

Decreta:

Art. 1.
Progetti di ricerca scientifica

Il presente decreto disciplina ai sensi della vigente normativa i finanziamenti per i progetti di ricerca scientifica di competenza della Direzione generale.

Art. 2.
Destinatari dei contributi

Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al precedente art. 1:

1) le istituzioni culturali di natura pubblica o privata;

2) gli enti ecclesiastici e gli istituti o associazioni di culto i cui archivi rivestano interesse culturale riconosciuto dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio;

3) le associazioni culturali pubbliche e private senza scopo di lucro.

Art. 3.
Modalità di presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai finanziamenti, redatte su carta intestata dai soggetti di cui all'art. 2, sono presentate, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, alla Direzione generale per gli archivi - Servizio III Studi e Ricerca, via Gaeta, 8a - 00185 Roma.

Le domande contengono, a pena di esclusione, i seguenti dati:

denominazione e sede legale del soggetto pubblico o privato;

numero telefonico ed eventuale fax;

casella di posta elettronica certificata (PEC), se esistente;

codice fiscale e/o partita I.V.A.;

estremi del conto corrente intestato al soggetto proponente (ABI, CAB, IBAN, *CIN)* su cui erogare l'eventuale finanziamento.

Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

copia dello statuto vigente;

se istituto riconosciuto, copia autentica o estremi del decreto di riconoscimento della personalità giuridica;

dichiarazione circa eventuali finanziamenti ottenuti per le medesime finalità dalla Direzione generale per gli archivi, da altre pubbliche amministrazioni statali o non statali e da privati;

fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Le domande contengono una descrizione dell'intervento con l'indicazione dei criteri metodologici che si intendono
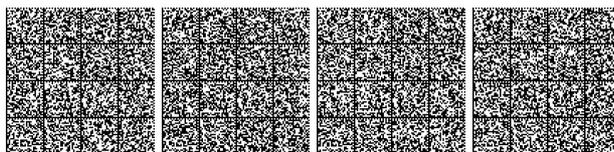
seguire, nonché i mezzi di corredo, gli strumenti di ricerca, le banche dati che si prevede di realizzare; le ore di lavoro necessarie; la durata complessiva dell'intervento espressa in mesi; il numero di operatori prescelti con i relativi titoli di studio e professionali; il quadro economico in cui siano dettagliati i costi dell' intervento stesso. Si fornisce nell'Allegato 1 un modello di domanda con tutte le informazioni richieste.

Art. 4.

Termini di scadenza e invio delle domande

Al fine di predisporre tempestivamente il piano dei finanziamenti, le domande pervengono alla Direzione generale per gli archivi entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di riferimento all'indirizzo indicato all'art. 3, nel caso di invio per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere espresso o consegna a mano. Le domande possono essere altresì spedite alla seguente casella di posta certificata (PEC) della Direzione generale per gli archivi: mbac-dg-a@mailcert.beniculturali.it.

Qualora il predetto termine cada in un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Non sono valutabili le domande pervenute dopo la scadenza indicata o non complete nella documentazione prescritta.

Art. 5.

Funzioni delle Soprintendenze archivistiche

La Direzione generale per gli archivi invia per conoscenza i progetti pervenuti alla Soprintendenza archivistica competente per territorio. La Direzione generale per gli archivi può chiedere un parere motivato sul progetto alla Soprintendenza archivistica che, ove opportuno, può essere ascoltata dalla Commissione di cui all'art. 6. La Soprintendenza archivistica è altresì incaricata di svolgere verifiche sugli stati di avanzamento del progetto e di redigere una relazione tecnica finale attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori.

Art. 6.

Commissione per la valutazione delle domande

È istituita con decreto del Direttore generale per gli archivi una Commissione per la valutazione dei progetti inviati. La Commissione è composta dal Direttore generale per gli archivi in qualità di presidente, dal dirigente del Servizio III - Studi e Ricerca, dal dirigente del Servizio II - Tutela e conservazione, da un funzionario dell'area Contabilità e bilancio del Servizio I, ed è assistita nella sua attività da un segretario.

Art. 7.

Criteri di assegnazione del finanziamento

La Commissione, tenuto conto dell'entità dei fondi finanziari disponibili, effettua la selezione dei progetti sulla base delle seguenti priorità:

1) progetti che consentano l'implementazione dei Portali tematici realizzati dalla Direzione generale per gli archivi e che siano comunque interoperabili con il Sistema archivistico nazionale (SAN);

2) progetti di riordinamento e inventariazione di archivi;

3) censimenti di archivi;

4) edizioni di fonti.

A conclusione del processo valutativo la Commissione redige l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento e un verbale sulla selezione effettuata.

Art. 8.

Stipula della convenzione

I soggetti prescelti stipulano con la Direzione generale per gli archivi un'apposita convenzione in cui sono indicati l'oggetto dei lavori, la durata degli stessi, le modalità di erogazione di fondi, il conto corrente postale o bancario del beneficiario, la contitolarità dei risultati ottenuti e l'utilizzo di questi ultimi da parte della Direzione generale per gli archivi. Le convenzioni sono firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dal direttore generale o da un suo delegato.

Art. 9.

Erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti possono essere erogati in più rate. Le rate sono corrisposte a conclusione delle diverse fasi di lavoro, previo invio alla Direzione generale per gli archivi dei materiali lavorati, corredati da una relazione tecnica redatta dalla Soprintendenza archivistica competente.

Art. 10.

Collaudo

La Direzione generale per gli archivi effettua il collaudo dei lavori sulla base dell'invio dei risultati del progetto, corredati da una relazione tecnica finale redatta dalla competente Soprintendenza archivistica e provvede, quindi, al pagamento del finanziamento accordato.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio III - Studi e ricerca.

Art. 12.

Registrazione e decorrenza

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà decorrenza dal 1° gennaio 2014.

Roma, 19 giugno 2013

Il direttore generale ad interim: RUMMO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 7

ALLEGATO *1*

PROGETTI DI RICERCA

MODELLO DI DOMANDA

1– IDENTIFICAZIONE DELL'ISTITUTO

1.1. Denominazione____

____

Cod.Fisc__________________________Part.IVA____________________

Codice iban______________________________________Cin________

1.2 Indirizzo

Cap_____________ Città_______________________________________

Via____

Tel____________________

Fax____________________

Indirizzo di posta elettronica_____________________________________

Pec____

Sito internet____

1.3 Data di costituzione dell'ente ___________________________________

1.4 Estremi e forma di costituzione___________________________________

Legge istitutiva(se presente)_____________________________________

Decreto di riconoscimento della personalità giuridica___________________

Atto costitutivo____

Statuto____

Regolamenti ____

1.5 Documento di identità del legale rappresentante______________________

2 – CARATTERE DELL'ISTITUTO

2.1. Fini istituzionali ____

____
____
____
____
____
____

2.2 Notizie Storiche____

____
____
____
____
____
____

3 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO da redigere in forma discorsiva specificando:

a) Obiettivi e risultati

b) criteri metodologici

c) ore di lavoro necessarie

d) durata

e) numero operatori e relativi titoli di studio e professionali

f) quadro economico con i costi dettagliati

4 – DICHIARAZIONE DI EVENTUALI FINANZIAMENTI OTTENUTI PER LE STESSE FINALITA'

13A10480

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013.

Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, recante la disciplina del "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, ai sensi del quale "L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonché dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, il cui art. 7 stabilisce che non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati per la partecipazione alle lotterie istantanee;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", che all'art. 5, comma 6, lettera *h)* attribuisce alla Direzione VI del Dipartimento del Tesoro la "vigilanza e controllo sulla produzione di carte valori e stampati a rigoroso rendiconto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato";

Visto l'art. 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito il comma 10-*bis* all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, stabilendo che: "sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni";

Considerato che sulla base della predetta disciplina occorre individuare, con decreto di natura non regolamentare, i prodotti aventi i requisiti previsti dalla norma e che, a tal fine, si è resa necessaria una specifica attività istruttoria;

Considerato che nell'ambito dell'attività istruttoria condotta si sono individuate le disposizioni normative e i provvedimenti rilevanti ai fini dell'individuazione dei prodotti da inserire nel decreto, tra i quali:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Codice della navigazione", come modificato dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, che all'art. 169 e seguenti prevede i documenti di bordo obbligatori; il decreto direttoriale del Direttore Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione dei modelli dei giornali nautici"; la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 101562 del 31 dicembre 2012 di individuazione del prezzo dei prodotti a rigoroso rendiconto; la nota del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5082 del 15 marzo 2013 con la quale viene richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura di alcuni documenti di bordo, nonché la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 34539 del 2 maggio 2013 che autorizza detta fornitura ai sensi degli artt. 32 e 33 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004;

- la convenzione sullo Statuto degli Apolidi sottoscritta a New York il 28 settembre 1954, la convenzione sullo Statuto dei Rifugiati sottoscritta a Ginevra il 28 luglio 1951, nonché la nota prot. n. 5050/69986 del Ministero degli Affari Esteri del 26 marzo 2013 di richiesta di specifici documenti di viaggio;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato, che individua i modelli di tessera rilasciati su supporto cartaceo;

- l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; l'allegato A al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005; la menzionata nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 di richiesta di marche consolari, nonché la nota di autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 32721 del 23 aprile 2013;

- il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni";

- l'art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 e successive modificazioni e integrazioni recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, recante "Regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2 agosto 1982, n. 528 e della legge 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto";

- l'art. 3 del decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
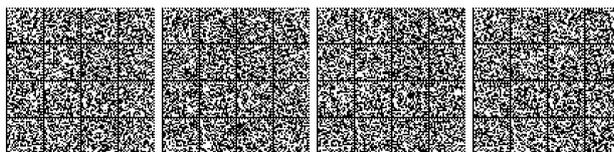
11 luglio 1988, n. 350, recante “Disciplina dell’impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica”;

- la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante “Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale” con la quale è stato prevista all’art. 2 lettera *z)* la riserva in favore dello Stato della fabbricazione, vendita e distribuzione delle targhe automobilistiche e dei ciclomotori;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, che ha individuato in capo all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la riserva in ordine alla fabbricazione e alla distribuzione delle targhe;

- il decreto del Ministro delle Finanze 27 marzo 2001, n. 153 “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene”;

- l’art. 5 del decreto del Ministro della Sanità 2 agosto 2001, recante “Numerazione progressiva dei bollini apposti sulle confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale”;

- l’art. 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2002, recante “Modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 agosto 2003, recante “Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali”;

- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2004 che modifica l’art. 29 del citato decreto 4 agosto 2003, inserendo l’Allegato A;

- l’art. 5 del decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2004, recante “Istituzione, presso l’Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all’interno del sistema distributivo”;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 agosto 2004, n. 246, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, “Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale”; il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 gennaio 2006, n. 45, adottato di concerto con il Ministro dell’Interno, nonché la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 83731 del 22 ottobre 2010 per la fornitura dei suddetti documenti da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- gli artt. 7-*vicies* ter e 7-*vicies* quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che contemplano disposizioni in materia di rilascio di documentazione in formato elettronico e disposizioni in materia di carte valori;

- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2005, recante “Istituzione di una tessera di riconoscimento al personale addetto alle attività di vigilanza, appartenente all’area ricerca e produzione idrocarburi e risorse geotermiche, della direzione generale per l’energia e le risorse minerarie”, nonché la nota del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 0010810 del 23 giugno 2005, con la quale si richiede la realizzazione di una bozza del documento in questione con le caratteristiche di sicurezza previste dalla norma;

- il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5 maggio 2005, recante “Approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l’Agenzia delle entrate”, con il quale è stato previsto che il contrassegno deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- l’allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 29 novembre 2006 che definisce le “caratteristiche tecniche del foglietto bollato per cambiali privo dell’importo dell’imposta assolta”;

- il Regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1683/1995 che istituisce un modello uniforme per i visti, limitatamente alla numerazione dei visti;

- il Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante “Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada” e che fissa le misure di sicurezza per le correlate licenze comunitarie;

- il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006; la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11201/01.22.01/RU del 7 aprile 2011 con la quale si richiede all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la fornitura delle licenze comunitarie per il trasporto internazionale di persone, nonché la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 43252 del 19 maggio 2011 che autorizza detta produzione ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del 5 marzo 2004;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2010, recante “Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. *AT)* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”;

- l’art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l’elaborazione, da parte dell’Amministrazione emittente, di un “documento progettuale”, redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la definizione dei parametri opzionali e
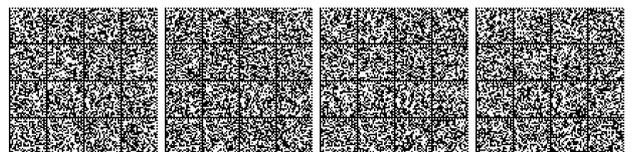
delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali;

- la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca CM n. 51 MIURAOODGOS Prot. n. 4437/R.U./U dell'11 giugno 2010 che, tra l'altro, disciplina la fornitura dei diplomi e dei certificati relativi al primo ciclo di istruzione;

- il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, recante "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità", nonché la nota dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie prot. n. ANSF 05027/11 del 2 agosto 2011, con la quale si chiede all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di determinare le caratteristiche tecniche delle licenze per conduzione treni in conformità al citato decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247;

- il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante "Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246", nonché la Decisione 96/409/PESC "Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio" e la nota di richiesta del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- l'art. 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 19 aprile 2011, recante "Disposizioni, caratteristiche, diciture, nonché modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata";

- l'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come successivamente modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- il decreto direttoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 23 giugno 2011, recante "Caratteristiche, modalità di distribuzione e prezzi di fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati", nonché le lettere del 5 febbraio 2009 e del 14 dicembre 2010 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato relative alla implementazione del livello di sicurezza dei contrassegni tabacchi di cui al citato decreto del 23 giugno 2011;

- la nota del Vice Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica prot. MAE 218231 del 1° agosto 2011 con la quale sono state richieste le carte di identità per il personale diplomatico, nonché la nota del Ministero degli Affari Esteri prot. n. 5050/69986 del 26 marzo 2013 relativa alla fornitura di passaporti diplomatici;

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012, recante "Approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni", che individua l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quale azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici delle carte valori;

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2012, recante "Approvazione del modello del Registro Idrocarburi distinto in Parte I e Parte II", nonché la richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 4659 in data 14 marzo 2011 per la fornitura di detto registro;

- l'art. 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che disciplina i "Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari", da individuarsi con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot n. 25412/01.22.01/RU del 20 settembre 2012 che richiede che venga conferita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004, la fornitura dei modelli disciplinati a livello comunitario per il trasporto merci;

- il decreto direttoriale del Capo del Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 aprile 2013, recante "Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC", che ha modificato il decreto dello stesso Dicastero 22 ottobre 2010, nonché la nota di richiesta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 8721/01.22.01/RU del 2 febbraio 2010 e la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 29950 del 13 aprile 2010 che ha autorizzato la produzione di detto documento ai sensi degli artt. 32 e 33 del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004;

- la nota n. 2013/2376 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato del 18 dicembre 2013, con la quale ha comunicato di non avere, per quanto di competenza, osservazioni sul presente provvedimento;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 10-*bis* della legge 13 luglio 1966, n. 559, così come modificato dall'art. 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'individuazione delle carte valori è necessaria per la salvaguardia degli interessi generali di tutela della pubblica fede, della sicurezza dello Stato, dell'ordine pubblico e della salute pubblica e, conseguentemente, occorre garantirne la protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta, l'elenco delle carte valori debba ricomprendere i prodotti attualmente in uso già indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 marzo 2004, nonché gli ulteriori prodotti individuati sulla base di norme, disposizioni o provvedimenti e aventi i requisiti previsti dall'art. 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Ritenuto in particolare, con riferimento ai prodotti non già inseriti nel citato decreto 5 marzo 2004, di evidenziare quanto segue:

- Marche consolari: sono equiparate alle marche da bollo la cui produzione è riservata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 5 maggio 2005;

- Scontrino Gioco del Lotto: ha una funzione certificativa connessa all'accertamento dell'entrata erariale direttamente percepita dallo Stato per il tramite del raccoglitore e del Concessionario e, per tale motivo, costituisce ricevuta di introito attestante pagamenti dovuti allo Stato medesimo;

- Etichette prodotti agricoli e alimentari: la norma di riferimento prevede che tali etichette siano integrate con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Carta elettronica multiservizi Giustizia (CMG) e Carabinieri (CMCC): sono tessere di identità rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni e rientrano nel modello ATe equiparate alle carte valori dal citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012;

- Tessere di riconoscimento personale vigilanza ricerca e produzione idrocarburi: sono tessere di riconoscimento rilasciate dalla pubblica amministrazione le cui caratteristiche tecniche sono definite, ai sensi del citato decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2005, con il supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ;

- Tessere di riconoscimento varie per la Pubblica Amministrazione: sono tessere di riconoscimento rilasciate dalle pubbliche amministrazioni le cui caratteristiche tecniche sono definite ai sensi del citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 10 maggio 2012, con il supporto dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Carta di qualificazione del conducente: documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida, richiesto per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. La produzione di tali documenti è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- Patente card europea per macchinisti ferrovieri: documenti realizzati in attuazione della direttiva CE 2007/59, le cui caratteristiche tecniche per la sicurezza sono definite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in linea con la citata direttiva che prevede l'adozione di elevati standard di anticontraffazione mediante utilizzo di microchip e ologrammi;

- Porto d'armi, Libretto porto di fucile, Porto d'armi per guardie giurate: documenti per i quali, per esigenze correlate alla sicurezza pubblica, la definizione delle caratteristiche tecniche volte ad assicurare idonea garanzia dalle contraffazioni è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento – Ministero dell'Interno – all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Patenti di servizio per addetti al Servizio di Polizia Stradale: documenti rilasciati per il compimento di determinate attività per la pubblica amministrazione per la tutela della pubblica incolumità. La produzione di tali documenti è stata richiesta dalla pubblica amministrazione di riferimento all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la realizzazione delle caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente;

- Carte d'identità diplomatiche: documenti di identità la cui produzione, in quanto documenti di riconoscimento, è riservata per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

- Etichette Visa Schengen: la normativa comunitaria vigente, nel prevedere un sistema coerente e unico di numerazione del visto adesivo, ha individuato caratteristiche di sicurezza con standard particolarmente elevati. Per tale motivo la pubblica amministrazione di riferimento ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, anche per garantire adeguate misure contro la contraffazione.

- Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri, per Rifugiati: rientrano nella categoria di documenti di identità che autorizzano l'espatrio temporaneo o permanente, riservati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in quanto classificati come carte valori;

- Documento di viaggio provvisorio (ETD): rientra nella categoria di documenti di identità che autorizzano l'espatrio temporaneo, riservati per legge all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in quanto classificati come carte valori;

- Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori: l'amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e trasporti - ha ritenuto di commissionarne la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine di assicurare la realizzazione degli elementi di sicurezza, richiesti dal Regolamento (CE) 1073/2009, con misure idonee a garantire la protezione dei prodotti dalle contraffazioni;

- Documenti internazionali trasporto merci (DGM): Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori. L'amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ha ritenuto di commissionarne la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al fine di assicurare la realizzazione degli elementi di sicurezza, richiesti dal Regolamento (CE) 1072/2009, con misure idonee a garantire la protezione dei prodotti dalle contraffazioni;

- Registri di carico degli idrocarburi: considerata la particolare funzione della norma che regolamenta l'istituzione di detto documento ai fini della garanzia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento delle navi, la pubblica amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti - ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare sistemi di sicurezza idonei a contrastarne le contraffazioni;

- Giornali e documenti di bordo: considerata la particolare funzione di detti documenti la pubblica amministrazione di riferimento - Ministero Infrastrutture e Trasporti
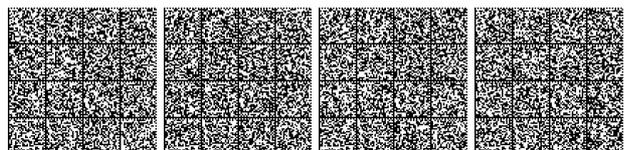
- ne ha richiesto la produzione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per assicurare sistemi di sicurezza idonei a contrastarne le contraffazioni;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni, sono considerati carte valori i prodotti di cui al documento Allegato A.

L'elenco delle carte valori di cui al documento Allegato A potrà essere modificato o integrato con successivi decreti di natura non regolamentare, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2, comma 10-*bis*, lettere *a)* e *b)* della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 253

ALLEGATO *A*

1. Francobolli
2. Francobolli celebrativi, commemorativi e tematici
3. Valori bollati - Marche
4. Valori bollati - Foglietti cambiali
5. Marche consolari
6. Quietanze (modello unificato) di Tesoreria, Cassa Depositi e Prestiti e Inpdap
7. Registri di carico e scarico di beni dello Stato per i consegnatari (mod. 130/T)
8. Scontrini Gioco del Lotto
9. Contrassegni alcolici
10. Contrassegni per tabacchi
11. Ricettari per farmaci da dispensare dal Servizio sanitario nazionale
12. Bollini per farmaci da dispensare dal Servizio sanitario nazionale
13. Contrassegni per vini (DOC, DOCG)
14. Etichette prodotti agricoli e alimentari (DOP, IGP, *OCM)*, da individuarsi con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze
15. Diplomi di Scuola media inferiore
16. Diplomi di Scuola media superiore
17. Diplomi di Laurea
18. Diplomi delle libere professioni
19. Tessere di identità per dipendenti statali e familiari - Mod. AT, Mod. BT e Mod. ATe
20. Carta elettronica multiservizi Difesa (CMD), Giustizia (CMG), Carabinieri (CMCC)
21. Carte di identità per militari e civili al seguito in base alla Convenzione di Ginevra
22. Tessere di riconoscimento per militari e operai del Ministero della Difesa
23. Tessere speciali di riconoscimento per le Forze dell'Ordine:
    - Carabinieri
    - Polizia Stato
    - DIA
    - DIS
    - Guardia di Finanza
    - Polizia Penitenziaria
    - Corpo Forestale dello Stato
    - Capitanerie di Porto
24. Tessere per dipendenti dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
25. Tessere di riconoscimento dei funzionari delle Agenzie fiscali
26. Tessere di riconoscimento degli ispettori agricoli
27. Tessere di riconoscimento per il personale dei musei statali
28. Tessere di riconoscimento per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
29. Tessere di riconoscimento per il personale del Consiglio Superiore di Sanità
30. Tessere di riconoscimento di ufficiale di Polizia giudiziaria
31. Tessere di grande invalido di guerra e per servizio
32. Tessere di riconoscimento dei Notai
33. Tessere di riconoscimento personale vigilanza ricerca e produzione idrocarburi
34. Tessere di riconoscimento varie per la PA
35. Carte di identità in lingua italiana e bilingue (supporto cartaceo)
36. Carte di identità elettroniche italiana e bilingue
37. Documento Digitale Unificato
38. Carte di circolazione per autoveicoli e motoveicoli (modd. 820 - 821/F - 821/D)
39. Carta di qualificazione del conducente
40. Patenti di guida
41. Patenti card europea per macchinisti ferrovieri
42. Patenti di guida per militari
43. Porto d'armi
44. Porto di fucile
45. Porto d'armi per Guardie giurate
46. Porto d'armi per Magistrati
47. Patenti di guida per il Corpo forestale dello Stato
48. Patenti di guida per macchine agricole
49. Certificati conduzione automezzi militari
50. Brevetti di volo per l'aviazione civile
51. Patenti di abilitazione al comando di unità da diporto (italiano e bilingue)
52. Patenti, libretti e carte di circolazione per veicoli, natanti e aeromobili della Polizia di Stato
53. Tessere di riconoscimento dei titolari del Servizio di Polizia Stradale (Mod. 3/SPS)
54. Patenti di servizio per addetti al Servizio di Polizia Stradale (Mod. 1/PSPS)
55. Patenti e tessere di riconoscimento dei Vigili del Fuoco
56. Passaporto ordinario e temporaneo (cartaceo ed elettronico)
57. Passaporti Diplomatici, Servizio, Funzionario internazionale, Corriere diplomatico
58. Carte di identità diplomatiche
59. Carte e permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (cartacei)
60. Carte e permessi di Soggiorno per stranieri comunitari ed extracomunitari (elettronici)
61. Etichette Visa Schengen.
62. Documenti di viaggio per Apolidi, per Stranieri e per Rifugiati
63. Lasciapassare per lavoratori transfrontalieri
64. Documenti di viaggio provvisori per il Ministero degli Affari Esteri
65. Documento di viaggio provvisorio (ETD)
66. Registri doganali
67. Certificati fiscali per la circolazione delle merci
68. Licenze comunitarie per la circolazione delle merci

69. Licenze comunitarie per il trasporto internazionale dei viaggiatori

70. Autorizzazioni per il trasporto internazionale con autobus di viaggiatori

71. Documenti di trasporto viaggiatori a mezzo autobus nell'ambito dell'UE

72. Carte europee armi da fuoco (italiano e bilingue)

73. Verbali accertamento violazioni amministrative della Polizia Ferroviaria (italiano e bilingue)

74. Modelli Agrim e Agrex per l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli

75. Documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli

76. Documenti internazionali trasporto merci (DGM)

77. Targhe per autoveicoli, motoveicoli e veicoli speciali

78. Libretti di cisterna per trasporti pericolosi e di liquami

79. Libretti prove locomotori e automotrici

80. Libretti di volo per l'aviazione civile

81. Libretti di controllo dell'equipaggio di trasporto su strada

82. Libretti per servizi occasionali di trasporti interni su strada

83. Giornali e documenti di bordo

84. Registri di carico degli idrocarburi

85. Licenze di navigazione per imbarcazioni da diporto

86. Brevetti pilota e libretti di volo per elicotteri Vigili del Fuoco

87. Registri di immatricolazione, libretti matricolari e documenti vari per i mezzi di trasporto del Corpo di Polizia Penitenziaria

88. Attestati di conducente per il trasporto merci su strada da rilasciarsi a cittadini extracomunitari (italiano e bilingue)

89. Certificati per l'attività di operatori radio da rilasciarsi dal Ministero competente

90. Modelli MM e MC 339 trasporti (libretto dell'automotrice o del locomotore)

13A10808

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 ottobre 2013.

Indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, recante: "Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, e successive modificazioni, recante: "Norme per l'attuazione delle direttive` CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi";

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, e successive modificazioni, recante: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 novembre 1992, n. 276, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994 n. 277, recante il regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996, n. 125, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160, recante il regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2012, n. 222, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2012;

Considerato che le Regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione, rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;
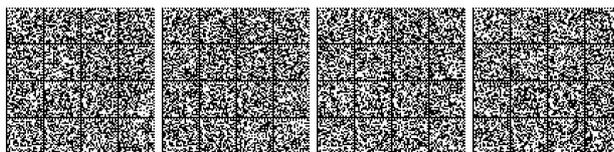
Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2013 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota prot. n. 3828 del 27 febbraio 2013, e successiva nota prot. n. 4302 del 6 marzo 2013, che relativo alla definizione degli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2013

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 452,18.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 828,67.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

Art. 2.

Indennizzi previsti per glí ovicaprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 111,15 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 81,06 a capo per i capi non iscritti, risulta diminuita in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2012 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, rimane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2013.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2013

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 397

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2013

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	156,8	118,94	286,15	228,17
VITELLONE				
maschio............................	//	149,69	//	247,29
femmina	308,62	226,94	570,23	429,87
MANZO				
maschio	//	159,6	//	234,51
femmina	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	473,81	395,12	869	715,81
Di età superiore a 8 anni	439,87	371,88	811,13	682,19
TORO..............................	136,41	//	224,81	//
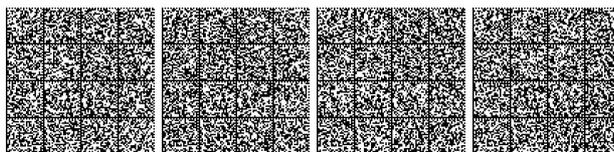
TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2013

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 452,18		Indennità spettante nella misura massima di € 828,67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	127,34	100	232,83	189,10
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	106,66	//	176,57
femmina	233,73	186,27	432,25	353,65
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	123,80	//	181.51
femmina	343,62	261,77	609,09	500,49
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	452,18	376,49	828,67	679,90
Di età superiore a 8 anni	346	284	638,46	521,71
TORO (BUFALO)..............	129,25	//	213,41	//
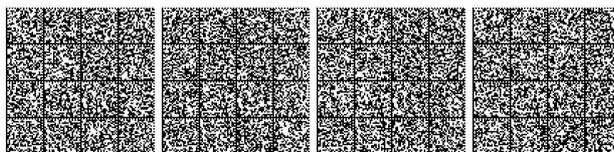
13A10479

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2013.

Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di macchina.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, nella sua versione aggiornata;

Visto l'annesso alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995 nella sua versione aggiornata;

Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia adottato con la risoluzione n. 2 dalla conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, nella sua versione aggiornata;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136 ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare");

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008 n. 211 ("Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2007 ("Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare");

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 2011 ("istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 Kw");

Vista la comunicazione di Procedura d'infrazione 2012/2210 – Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare –formazione e rilascio brevetti – Direttiva 2008/106/CE della Commissione europea;

Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne – Divisione I – Personale marittimo, con nota n. 19672 in data 25 novembre 2013;

Visti gli IMO Model Courses 7.01- Comandante e Primo Ufficiale di coperta e 7.02 Direttore di macchina e Primo Ufficiale di macchina;

Considerato che l'art. 6 del decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante ("Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare"), prevede che l'addestramento dei lavoratori marittimi sia demandato ad una specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'Amministrazione e che, al medesimo fine, l'Amministrazione debba disciplinare i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento delle relative certificazioni e per l'addestramento dei lavoratori marittimi, oltre che i restanti aspetti indicati al comma 3 del citato art. 6;

Ritenuto necessario dare piena attuazione a quanto previsto dalle Regole II/2 e III/3 dell'annesso alla Convenzione STCW relativamente ai requisiti minimi obbligatori per la formazione degli ufficiali di coperta e di macchina;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. È istituito il corso di formazione per gli ufficiali di coperta e di macchina destinati a prestare servizio a bordo di navi con funzioni direttive di cui alle Regole Il/2 e III/2 dell'annesso alla Convenzione STCW 78/95.

2. Il corso fornisce le conoscenze necessarie per assolvere alle competenze riportate nelle sezioni A-II/2 e A-III/2 del Codice STCW.

Art. 2.

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione, della durata non inferiore alle 300 ore per gli ufficiali di coperta e non inferiore alle 570 ore per gli Ufficiali di macchina, si svolge secondo il programma riportato nell'allegato *A)* per il settore coperta e *B)* per il settore macchina.

2. Il corso di formazione di cui all'art. 1 è tenuto presso poli formativi accreditati dalle Regioni o presso gli istituti tecnici nautici che sono già autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allo svolgimento del modulo di allineamento di cui al comma 3 degli artt. 3 e 12 del decreto del Ministero dei Trasporti 30 novembre 2007oppure potrà essere collegato anche al percorso IFTS specifico di settore di cui al provvedimento della Conferenza unificata 16 marzo 2006.

3. L'organizzazione, la progettazione e la conduzione scientifica del corso sono affidate ad un Comitato tecnico-scientifico, costituito a cura del dirigente della struttura sede del corso e dallo stesso presieduto. Il Comitato è composto dal presidente e da altri quattro membri di cui almeno due esperti di formazione negli specifici ambiti tecnico-scientifici.

4. Per ogni corso di formazione possono essere ammessi non più di 25 frequentatori.

5. Le dotazioni di laboratorio e i materiali didattici sono coerenti con quelli previsti dai modelli di corso IMO 7.01 e 7.02.

6. L'insegnamento nel corso di formazione è affidato a docenti in possesso di abilitazione nelle classi di concorso delle discipline oggetto del corso e ad esperti qualificati con specifica esperienza maturata nel settore per almeno 5 anni. Il Comitato tecnico-scientifico procede all'individuazione dei docenti sulla base dell'esame del curriculum professionale presentato dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. La qualità di componente del Comitato tecnico-scientifico è incompatibile con lo svolgimento dell' attività di docenza.

Art. 3.

Valutazione finale

1. La valutazione delle competenze acquisite dal frequentatore è effettuata da una commissione a seguito di superamento di un esame che garantisca la valutazione oggettiva del raggiungimento delle conoscenze e della capacità di applicare i contenuti dell'indottrinamento.

2. La commissione è composta dai docenti del corso e presieduta dal presidente del Comitato tecnico scientifico ed è integrata da un rappresentante designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. L'esame finale si articola in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la commissione ha a disposizione 10 punti. L'esame è superato con un punteggio minimo di 18/30, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

4. All'esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato il corso per un periodo non inferiore al 90% del monte ore totale.

5. Al superamento dell'esame a ciascun frequentatore è rilasciato un attestato conforme al modello riportato nell'allegato C per il settore coperta e nell'allegato D per il settore macchina del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il comandante generale: ANGRISANO

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER IL LIVELLO DIRETTIVO PER COMANDANTE E 1° UFFICIALE DI COPERTA

FUNZIONE 1: NAVIGAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO		
COMPETENZA	**ARGOMENTI**	**ORE**
Pianifica la traversata e dirige la navigazione	• Pianificazione del viaggio e della navigazione in tutte le condizioni con metodi accettabili di tracciamento delle rotte oceaniche, prendendo in considerazione: 1 acque ristrette 2 condizioni meteorologiche 3 ghiaccio 4 visibilità ridotta 5 schemi di separazione traffico 6 aree con servizio traffico per le navi (VTS) 7 aree con ampi effetti di marea • Instradamento secondo le Disposizioni generali sull'istradamento delle navi; • Sistema di rapportazione delle navi e sistemi di controllo del traffico (VTS) .	20
Determina la posizione e la precisione del risultante punto nave ottenuto con qualsiasi mezzo	• Determinazione della posizione con le diverse modalità e sistemi possibili: 1 con osservazioni astronomiche 2 con osservazioni terrestri, includendo la capacità (*ability*) di usare le carte appropriate, avvisi ai naviganti e altre pubblicazioni per valutare (*assess*) la precisione del punto nave risultante 3 i moderni ausili per la navigazione elettronica, con specifica riferimento ai principi di funzionamento, limiti, fonti degli errori, individuazione della incorretta rappresentazione delle informazioni e metodi di correzione per ottenere un punto nave preciso.	40
Determina e compensa gli errori della bussola	• Bussola magnetica ed errori associabili; • Girobussola ed errori associabili; • Apparati e strumenti asserviti alla girobussola; • Gestione delle informazioni di navigazione; • Navigazione integrata.	10
Stabilisce le disposizioni e le procedure per la tenuta della guardia	• Scopo e applicazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 1972, come emendato. • Scopo e applicazione dei principi da osservare nella tenuta e nell'organizzazione di una guardia in navigazione.	10
Prevede le condizioni meteorologiche ed oceanografiche	• Circolazione generale atmosferica e circolazione negli oceani; • Sistemi del tempo; • Carte sinottiche e previsioni meteo; • Condotta della navigazione in presenza di cicloni tropicali; • Varie tipologie di ghiacci e condotta della navigazione in presenza di ghiaccio;	20

	• Correnti e maree; • Calcoli di marea e correnti di marea - utilizzo delle pubblicazioni specifiche.	
Rispondere alle emergenze della navigazione	• Azioni da adottare in caso di arenamento • Azioni da adottare in caso di incaglio imminente e dopo l'incaglio • Far rigalleggiare una nave incagliata con o senza assistenza • Azioni da adottare in caso di una collisione imminente e a seguito di una collisione o di una menomazione dell'integrità stagna dello scafo per una qualsiasi causa • Valutazione dei danni rilevati • Governo della nave in emergenza • Attrezzature per il rimorchio della nave e relative procedure	5
Manovra e governa la nave in ogni condizione	• Manovra e governa una nave in tutte le condizioni, incluso: 1 manovra quando si avvicina alla stazione di pilotaggio e durante l'imbarco e sbarco dei piloti, con la dovuta attenzione alle condizioni del tempo, alle maree, all'abbrivo e alle distanze di arresto; 2 governa la nave nei fiumi, estuari ed in acque ristrette, tenendo presente gli effetti della corrente, del vento e delle acque ristrette sulla risposta del timone 3 applicazione delle tecniche del rateo costante dell'accostata. 4 manovra su bassi fondali, incluso la diminuzione di acqua sotto la chiglia dovuta all'effetto dello squat, del rollio e del beccheggio 5 interazione tra navi transitanti e tra la propria nave e le sponde (effetto canale) 6 ormeggio e disormeggio in varie situazioni di vento, marea, corrente, con o senza rimorchiatore 7 interazione tra nave e rimorchiatore 8 uso dei sistemi di propulsione e manovra 9 scelta dell'ancoraggio; ancoraggio con una o due ancore in ancoraggi ristretti e fattori riguardanti la lunghezza da usare per la catena dell'ancora 10 ancora che ara, liberare un' ancora incattivata 11 bacino di carenaggio sia con che senza danni 12 gestione e governo della nave con cattivo tempo, incluso l'assistenza a una nave o aereo in pericolo; operazioni di rimorchio; sistemi per evitare che una nave che non governa si traversi; riduzione dello scarroccio e uso dell'olio 14 metodi per prendere a bordo dei naufraghi da un battello di emergenza (rescue boat) o da un mezzo di salvataggio 15 capacità di determinare le caratteristiche di manovrabilità e di propulsione dei tipi comuni di nave con speciale riguardo alle distanze di arresto, le curve di evoluzione ai vari pescaggi e velocità 16 importanza di navigare a velocità ridotta per evitare i danni causati dagli effetti dell'onda di prua e di poppa della propria nave	30

	17 misure pratiche da prendere quando si naviga nel o vicino al ghiaccio o in condizioni dell'accumulo di ghiaccio a bordo 18 manovra nelle o in vicinanza delle zone di separazione del traffico e nelle aree coperte dal servizio di controllo e uso del relativo sistema VTS	
Utilizza i comandi a distanza dell'impianto di propulsione, gli impianti di macchina e servizi.	• Gli impianti marini di propulsione; • Gli impianti ausiliari di bordo; • Conoscenza generale del settore macchine: 1 Conoscenza della terminologia e gestione dei consumi di fuel; 2 Precauzioni necessarie per la tenuta della guardia in macchina in normali condizioni di sicurezza e le operazioni UMS	25
FUNZIONE 2: MANEGGIO E STIVAGGIO DEL CARICO A LIVELLO DIRETTIVO		
COMPETENZA	**ARGOMENTI**	**ORE**
Pianifica e garantisce il sicuro imbarco, stivaggio, rizzaggio, cura durante il viaggio e lo sbarco del carico.	• Applicazione delle regole internazionali, dei codici e degli standard riguardanti il maneggio, lo stivaggio, il trasporto dei carichi in sicurezza; • Effetti sulla stabilità, sull'assetto , sulle sollecitazioni, e sul pescaggio delle operazioni relative al carico; • Uso pratico della documentazione e apparecchiature presenti a bordo per la risoluzione dei problemi legati alle operazioni relative al carico: 1 Calcolo degli sforzi, momento flettente e momento torsionale; 2 Disposizioni in materia di bordo libero e linee di massimo carico; 3. Uso del sistema automatico raccolta dati ADB; 4. conoscenza dell'imbarco dei carichi e lo zavorramento in modo da mantenere entro limiti accettabili gli sforzi sullo scafo; • Stivaggio e rizzaggio dei carichi a bordo delle navi, includendo le attrezzature per la movimentazione del carico e l'apparecchiatura per il rizzaggio e la messa in sicurezza del carico; 1. Carichi di legname; 2. Procedure legate alle operazioni di ricevimento del carico a bordo, custodia e consegna del carico al ricevitore; 3. Dispositivi di bordo per la movimentazione del carico; 4. Manutenzione dei mezzi di carico; 5. Manutenzione dei boccaporti. • Operazioni di imbarco e sbarco, con speciale riguardo al trasporto di carichi identificati nel Codice per le Pratiche Sicure per lo Stivaggio e il Rizzaggio del Carico 1. Carichi con elevato peso specifico; 2. Cura del carico durante il trasporto;	50

	3. Metodi e misure di sicurezza durante la disinfettazione delle stive. • Conoscenza generale delle navi cisterna (petroliere, chimichiere, gasiere) e delle relative problematiche. 1. Termini e definizioni; 2. Applicazione delle disposizioni del codice ISGOTT; 3. Operazioni con navi petroliere e norme per prevenire l'inquinamento; 4. Navi chimichiere; 5. Pulizia delle cisterne delle navi chimichiere e norme per prevenire l'inquinamento; 6. Navi gasiere; 7. Operazioni di carico delle navi gasiere. • Conoscenza delle limitazioni operative e strutture delle navi portarinfusa: 1. Limiti operativi e strutturali delle navi portarinfusa; 2. SOLAS capitolo XII – Misure addizionali di sicurezza per le navi portarinfusa 3. Continous Structural Records per le Navi portarinfusa. • Imbarco, trasporto e discarica delle navi portarinfusa: 1. Uso della documentazione di bordo relativa alla caricazione, al trasporto e discarica; 2. Conoscenza del Codice di sicurezza per la caricazione e la discarica delle navi portarinfusa. • Norme di sicurezza relative alla movimentazione del carico: 1. Definire procedure per la movimentazione in sicurezza del carico ai sensi delle disposizioni applicabili come: - IMDG Code - IMSBC Code - MARPOL 73/78, annexess III e V • Comunicazione efficace e miglioramento dei rapporti di lavoro: 1. Principi basilari per stabilire una comunicazione efficace e migliorare i rapporti di lavoro tra il personale di bordo e i terminalisti	
Valuta i difetti e i danni riferiti agli spazi del carico, boccaporto, casse di zavorra e prende le appropriate decisioni.	• Conoscenza dei limiti sulla resistenza delle parti costruttive vitali di una nave portarinfuse standard e capacità di interpretare i dati relativi ai momenti flettenti e alle forze di carico. • Metodi per evitare gli effetti nocivi sulle navi portarinfuse della corrosione, fatica, e inadeguato maneggio del carico.	10
Trasporto di carichi pericolosi.	• Normativa internazionale e nazionale sul trasporti dei carichi pericolosi; • Trasporto di carichi pericolosi, rischiosi e nocivi; precauzioni durante la caricazione la discarica il trasporto: 1. Trasporto dei carichi pericolosi in colli; 2. Carichi solidi alla rinfusa; *3.* Trasporto di granaglie - IGC Code.	10

FUNZIONE 3: CONTROLLO DELL'OPERATIVITA' DELLA NAVE E CURA DELLE PERSONE A BORDO A LIVELLO DIRETTIVO		
COMPETENZA	**ARGOMENTI**	**ORE**
Controlla assetto, stabilità e sforzi.	• Principi fondamentali sulla costruzione delle navi, sull'assetto e la stabilità: 1. Materiali di costruzione; 2. Saldatura; 3. Paratie; 4. Porte a tenuta stagna e porte resistenti alle intemperie; 5. Corrosione e sua prevenzione; 6. Sondaggi e carenaggio 7. Stabilità • Effetti sull'assetto e la stabilità in caso di incidente: 1. Influenza sulla stabilità e sull'assetto in caso di allagamento conseguente a incidente; 2. Teorie relative all'assetto e alla stabilità. • Raccomandazioni IMO in materia di stabilità delle navi e conoscenza delle relative responsabilità.	50
Monitora e controlla la conformità con i requisiti legislativi e le misure per garantire la sicurezza della vita in mare e la protezione dell'ambiente marino.	• Conoscenza delle norme internazionali nel settore marittimo, degli accordi e convenzioni internazionali: 1. Certificati e documenti che devono essere presenti a bordo; 2. Responsabilità derivanti dalla Convenzione sulle linee di carico; 3. Responsabilità derivanti dalla Convenzione Solas; 4. Responsabilità derivanti dalla Convenzione Marpol; 5. Regole internazionale sulla sanità marittima e relative dichiarazioni; 6. Responsabilità per effetto di norme internazionali riguardanti la sicurezza dei passeggeri, dell' equipaggio, del carico; 7. Metodi per prevenire l'inquinamento marino causato dalle navi; *8.* Legislazione nazionale per implementare le norme internazionali.	20
TOTALE ORE		**300**

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONEPER IL LIVELLO DIRETTIVO PER DIRETTORE DI MACCHINA E 1° UFFICIALE DI MACCHINA

FUNZIONE 1: MECCANICA NAVALE A LIVELLO DIRETTIVO		
COMPETENZA	**ARGOMENTI**	**ORE**
Gestisce il funzionamento dell'impianto di propulsione	• Caratteristiche di progetto e funzionamento dei seguenti macchinari e relativi ausiliari: 1. motore marino diesel; 2. turbina marina a vapore; 3. turbina marina a gas; 4. caldaia marina a vapore.	100
Pianifica e programma le operazioni	Conoscenze teoriche: • Termodinamica e trasmissione del calore: 1. Fondamenti di termodinamica; 2. Gas perfetto; 3. Seconda legge della termodinamica; 4. Cicli del Gas/analisi del motore; 5. Proprietà del vapore; 6. Cicli del vapore; 7. Diagrammi di velocità delle turbine a vapore; 8. Refrigerazione; 9. Combustione; 10. Compressori; 11. Trasferimento del vapore; 12. Condizionamento dell'aria. • Meccanica e idromeccanica: 1. Statica; 2. Dinamica; 3. Attrito; 4. Bilanciamento; 5. Moto armonico semplice; 6. Sollecitazioni e sforzo; 7. Momenti flettenti; 8. Torsione; 9. Supporti; 10. Stress combinato; 11. Stress alle strutture; 12. Meccanica dei fluidi; • Caratteristiche propulsive dei motori diesel, turbine a gas e a vapore, inclusi la velocità, il rendimento e il consumo di combustibile: 1. Configurazione del motore e diagrammi di carico. • Ciclo del calore, efficienza termica ed equilibrio calorico dei seguenti: 1. Motore marino diesel; 2. Turbina marina a vapore; 3. Turbina marina a gas; 4. Caldaia marina a vapore. • Frigoriferi e ciclo di refrigerazione: 1. Progettazione, operazioni e manutenzione dei sistemi di refrigerazione e dell'aria condizionata. • Proprietà fisiche e chimiche dei combustibili e dei lubrificanti: 1. Produzione di oli dal greggio; 2. Proprietà e caratteristiche dei carburanti e dei lubrificanti;	120

	3. Campionamenti e test a terra e bordo; 4. Interpretazione dei risultati dei test contaminanti inclusa la contaminazione microbiologica; 6. Trattamento dei carburanti e dei lubrificanti inclusi lo stoccaggio, la depurazione, la miscelazione, il pretrattamento e la movimentazione. • Tecnologia dei materiali: 1. Metallurgia dell'acciaio e della ghisa; 2. Proprietà e applicazione dei materiali usati nei macchinari di bordo; 3. Prove distruttive e non-distruttive dei materiali; 4. Processi di ingegneria utilizzati nella costruzione e nella riparazione; 5. Materiali e saldature. • Architettura navale e costruzione nave, incluso l'analisi dei danni;	
Funzionamento, sorveglianza, valutazione delle prestazioni e mantenimento della sicurezza dell'impianto di propulsione e del macchinario ausiliario	Conoscenze pratiche: • Avviamento e arresto del motore principale e del macchinario ausiliario, includendo i sistemi associati: 1. componenti del motore 2. lubrificazione del motore 3. Iniezione 4. pulizia e sovralimentazione 5. avviamento e marcia indietro 6. sistemi di raffreddamento 7. controllo e sicurezza del motore diesel 8. funzionamento in emergenza del motore diesel 9. organizzazione della propulsione con più motori 10. compressori aria e sistemi ad aria compressa 11. sistema di alimentazione idraulica 12. tipi di caldaie ausiliarie 13. sistemi a vapore ausiliari 14. valvole di sicurezza 15. indicatori di livello dell'acqua in caldaia 16. uso dell'acqua di mare nelle caldaie 17. uso dell'acqua dolce nelle caldaie 18. test dell'acqua di caldaia 19. trattamento dell'acqua di caldaia 20. ausiliari delle turbine a vapore 21. difetti delle caldaie 22. riparazione ed ispezione delle caldaie e delle turbine a vapore 23. evaporatori 24. sistema di riscaldamento del fluido. • Limiti operativi dell'impianto di propulsione: • Funzionamento efficiente, sorveglianza, valutazione della prestazione e mantenimento della sicurezza dell'impianto di propulsione e del macchinario ausiliario 1. Motori diesel. • Funzioni e meccanismo di controllo automatico del motore principale; • Funzioni e meccanismo di controllo automatico per il macchinario ausiliario includendo ma non limitandosi a: 1. impianti di distribuzione del generatore; 2. caldaie a vapore; 3. depuratori olio;	80

	4. impianto di refrigerazione; 5. impianto di pompaggio e tubazioni; 6. impianto timone; 7. apparecchiature per la movimentazione del carico e macchinario di coperta.	
Gestisce le operazioni di bunkeraggio, lubrificazione e di zavorramento	• Funzionamento e manutenzione del macchinario, compreso i sistemi delle pompe e delle tubature 1. zavorra 2. sentina 3. impianto antincendio principale 4. prevenzione inquinamento da oli in mare 5. liquami e morchie	5
FUNZIONE 2: CONTROLLO ELETTRICO ED ELETTRONICO E MECCANICO A LIVELLO DIRETTIVO		
COMPETENZA	**ARGOMENTI**	**ORE**
Gestire il funzionamento dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica di controllo	Conoscenza teorica: • Elettrotecnica navale, elettronica, potenze elettroniche, ingegneria dei sistemi di controllo automatico e congegni di sicurezza: 1. elettrotecnica marina 2. elettronica, alimentazione elettronica 3. controllo automatico della macchina e dispositivi di sicurezza • Caratteristiche progettuali e configurazione dei sistemi delle apparecchiature di controllo automatico e dei congegni di sicurezza dei seguenti: 1. requisiti generali 2. motrice principale 3. generatore e sistema di distribuzione; 4. caldaia a vapore. • Caratteristiche progettuali e configurazione dei sistemi di funzionamento dell'apparecchiatura di controllo per i motori elettrici: 1. motore trifase a corrente alternata 2. motori sincroni a tre fasi 3. effetti della variazione della frequenza e della tensione nei motori a corrente alternata 4. controllo e protezione del motore 5. il transistor bipolare a gate isolato per il controllo della velocità del motore 6. il controllo della velocità del motore attraverso i tiristori 7. i generatori trifase 8. i trasformatori trifase 9. la distribuzione 10. alimentazione di emergenza • Caratteristiche progettuali degli impianti ad alta tensione; • Caratteristiche dell'apparecchiatura di controllo idraulico e pneumatico: 1. apparecchiature di controllo idraulico 2. apparecchiature di controllo pneumatico	100
Gestisce la risoluzione dei problemi e la rimessa in servizio dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica di controllo	Conoscenza pratica: • Risoluzione dei problemi dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica di controllo: 1. sicurezza elettrica 2. test apparecchiature	50

<table>
<tr><td></td><td>3. interpretazione della simbologia dei circuiti
4. procedura di risoluzione dei problemi con la logica dei sei step
5. generazione
6. controllo elettrico del motore primo
7. rottura del circuito dell'aria principale
8. protezione dei generatori
9. sistemi di distribuzione elettrica
10. motori
11. requisiti dei rilievi elettrici
12. calibrazione e regolazione di trasmettitori e controlli
13. sistema di controllo per la ricerca di un errore.
• Prova di funzionamento di apparecchiature elettriche, controllo elettronico e dispositivi di sicurezza;
• Risoluzione dei problemi dei sistemi di monitoraggio:
1. test e calibrazione di sensori e trasduttori dei sistemi di monitoraggio
• Controlli a logica PLC;
1. controllore logico programmabile (PLC)
2. microcontrollori
3. tecniche digitali</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">FUNZIONE 3: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE A LIVELLO DIRETTIVO</td></tr>
<tr><td>COMPETENZA</td><td>ARGOMENTI</td><td>ORE</td></tr>
<tr><td>Gestisce sicure ed efficaci procedure di manutenzione e riparazione</td><td>• Conoscenza teoriche delle pratiche del settore macchina:
1. Enti di classifica e certificati di classe
2. Certificati statutari della nave
3. Ispezioni per il mantenimento della certificazione di classe e il rinnovo dei certificati statutari
4. La manutenzione programmata come prevista dal codice ISM
Conoscenza pratica :
• Gestione sicura ed efficace delle procedure di manutenzione e riparazione;
• Pianificazione della manutenzione incluse le verifiche previste dalle disposizioni normative e dall'organismo di classifica;
• Pianificazione delle riparazioni.</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Rileva e identifica le cause dei malfunzionamenti del macchinario e correggere i guasti</td><td>Conoscenza pratica:
• Individuazione del malfunzionamento del macchinario, localizzazione dei guasti e provvedimenti per prevenire il danno:
• 1. Manutenzione non programmata
• Ispezione e messa a punto degli apparati;
• Esami non distruttivi.</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Definisce le procedure per lavorare in sicurezza</td><td>Conoscenza pratica:
• Procedure per lavorare in sicurezza:
1. Valutazione dei rischi
2. Ufficiali alla sicurezza
3. Equipaggiamento individuale di protezione
4. Equipaggiamento di lavoro
5. Induzione alla sicurezza
6. Precauzioni antincendio
7. Procedure di emergenza
8. Muoversi in sicurezza</td><td>10</td></tr>
</table>

	9. Metodo per lavorare in sicurezza 10. Ingresso in spazi chiusi o confinati 11. Autorizzazione per effettuare un lavoro 12. Lavori manuali 13. Uso dell'attrezzatura da lavoro 14. Impianti di sollevamento 15. Manutenzione dei macchinari 16. Lavori a caldo 17. Pitturazioni 18. Sostanze pericolose 19. Rumori e vibrazioni	

FUNZIONE 4: CONTROLLO DELL'OPERATIVITÀ DELLA NAVE E CURA DELLE PERSONE A BORDO A LIVELLO DIRETTIVO

COMPETENZA	ARGOMENTI	ORE
Controlla l'assetto, la stabilità e gli sforzi.	• Conoscenza dei principi fondamentali della costruzione navale, le teorie e i fattori che influiscono sull'assetto e la stabilità. Misure necessarie per conservare l'assetto e la stabilità: 1. Tipi di nave e terminologia 2. Gli stress nelle strutture della nave 3. Costruzione nevale 4. Dinamica della nave 5. Idrostatica 6. Dislocamento, dislocamento unitario, coefficiente di forma, 7. Aree e volumi delle figure della nave, 1° e 2°momento 8. Centro di gravità 9. Stabilità trasversale 10. Assetto 11. Stabilità in caso di carenaggio e di incaglio 12. Resistenza e consumo di fuel 13. Propulsione e alimentazione 14. Timoni • Conoscenza dell'effetto sull'assetto e sulla stabilità della nave in caso di incidente ed al conseguente allagamento di un compartimento e le contromisure da prendere: 1. Effetti sull'assetto e sulla stabilità di una nave in caso di danno conseguente ad allagamento di un compartimento e contromisure da adottare. • Conoscenza delle raccomandazioni IMO relative alla stabilità della nave.	50
Sorveglia e controlla la conformità con i requisiti legislativi e le misure per garantire la sicurezza della vita in mare, la security e la protezione dell'ambiente marino.	• Conoscenza delle principali convenzioni internazionali. Al riguardo bisognerà prestare particolare attenzione ai seguenti argomenti: .1 I certificati e gli altri documenti previsti da tenere a bordo delle navi secondo le convenzioni internazionali, modalità di rilascio e periodo di validità; .2 Responsabilità previste dai pertinenti requisiti della Convenzione Internazionale sul Bordo Libero, 1966, come emendata; .3 Responsabilità previste dai pertinenti requisiti della convenzione	30

	internazionale per la salvaguardia della vita in mare, 1974 come emendata; .4 Responsabilità secondo la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come emendata; .5 Dichiarazione marittima di sanità e i requisiti del Regolamento Internazionale di Sanità; .6 Responsabilità secondo gli strumenti internazionali influenzanti la sicurezza dei passeggeri, equipaggio e carico; .7 Metodi e ausili per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino causato dalle navi; .8 Legislazione nazionale per implementare le disposizioni internazionali.	
	TOTALE ORE	**570**
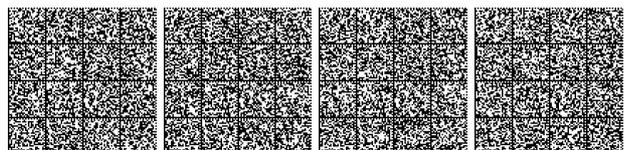
ALLEGATO *C*

Modello di attestato di superamento dell' esame finale del Corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta

(*Intestazione della struttura sede del corso)*
………………………………………………………..

Attestato di superamento dell' esame del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta

Si certifica che il Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………

Nato/a a ………………………………………………..il………………………………………..

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………............

al n° ………………………………………………………………………………………………

ha superato con esito favorevole le prove di valutazione finale del

Corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta

presso……………………………………………………………….,riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con Decreto n.°……………………………..in data……………………………………………

Il corso si è svolto ai sensi della Regola II/2 della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, come emendata, e della Sezione A-II/2 del relativo Codice STCW, nonchè del modello di corso IMO 7.01 e con le modalità di cui al D.D.………………………………..

Data del rilascio …………………… ……………………Registrato al n.° ……………………

Il Presidente della Commissione di esami

……………………………………………

ALLEGATO *D*

Modello di attestato di superamento dell' esame finale del
Corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di macchina

(*Intestazione della struttura sede del corso)*
………………………………………………………...

Attestato di superamento dell' esame del corso di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di macchina

Si certifica che il Sig./Sig.ra …………………………………………………………………….

Nato/a a ………………………………………………..il……………………………………….

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di……………………………..............

al n° ……………………………………………………………………………………………….

ha superato con esito favorevole le prove di valutazione finale del

Corso di formazione per il conseguimento delle competenze
di livello direttivo per gli Ufficiali di macchina

presso…………………………………………………………..,riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con Decreto n.°…………………………….in data……………………………………………

Il corso si è svolto ai sensi della Regola III/2 della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, come emendata, e della Sezione A-III/2 del relativo Codice STCW, nonchè del modello di corso IMO 7.02 e con le modalità di cui al D.D………………………………..

Data del rilascio …………………… ……………………Registrato al n.° ……………………

Il Presidente della Commissione di esami

……………………………………………

13A10484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio».

Il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante: «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 2013.

13A10692

REGIONE LIGURIA

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE -
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

(*Omissis*);

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1.L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi) e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentata di un punto percentuale per i soggetti passivi che esercitano le attività comprese nelle seguenti categorie e sottocategorie riferite ad attività economiche, secondo la classificazione denominata ATECO 2007:

a) 06.10.00 (Estrazione di petrolio), 06.20.00 (Estrazione di gas naturale), 09.10.00 (Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale), con esclusione della prospezione;

b) 19.10.09 (Fabbricazione di prodotti di cokeria), 19.20.10 (Raffineria di petrolio), 24.46.00 (Trattamento di combustibili nucleari – escluso l'arricchimento di uranio impoverito);

c) 35.11.00 (Produzione di energia elettrica), 35.13.00 (Distribuzione di energia elettrica), 35.14.00 (Commercio di energia elettrica), 35.21.00 (Produzione di *gas)*, 35.22.00 (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte), 35.23.00 (Commercio di gas distribuito mediante condotte), 35.30.00 (Fornitura di vapore e aria condizionata);

d) 53.10.00 (Attività postali con obbligo di servizio universale), 53.20.00 (Attività postali senza obbligo di servizio universale), 61.10.00 (Telecomunicazioni fisse), 61.20.00 (Telecomunicazioni mobili).

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 43/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

"1bis.Ai fini dell'inclusione nelle categorie e sottocategorie di cui al comma 1 rileva l'attività principale esercitata.".

(*Omissis*);

Art. 28.

Variazione dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno indicato all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni anche disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota base dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, è incrementata per scaglioni di reddito:

a) di 0 punti percentuali per redditi fino a euro 15.000,00;

b) di 0,58 punti percentuali per redditi oltre 15.000,00 fino a euro 28.000,00;

c) di 1,08 punti percentuali per redditi oltre 28.000,00 fino a euro 55.000,00;

d) di 1,09 punti percentuali per redditi oltre 55.000,00 fino a euro 75.000,00;

e) di 1,10 punti percentuali per redditi oltre euro 75.000,00.

2. L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 43 (Disposizioni in materia fiscale) e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato a decorrere dal termine indicato al comma 1.

Art. 29.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale (IRPEF) per l'anno d'imposta 2013

1. Per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) non superiore ad euro 28.000,00 è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modifica-

zioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.
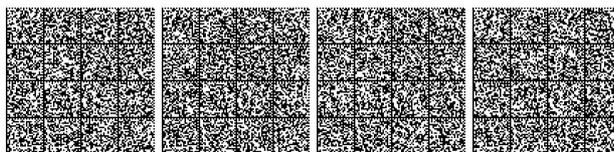
2. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) superiore ad euro 28.000,00, per l'anno d'imposta 2013, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, è fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per l'anno d'imposta 2013 per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale (IRPEF) compreso fra euro 28.000,01 ed euro 28.492,93, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 28.492,93 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

4. Il minor gettito derivante alla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 27.500.000,00 per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2013, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.208 "Finanziamento ripiano disavanzi" dello stato di previsione della spesa.

(*Omissis*),

Art. 31.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 dicembre 2013

Il presidente: BURLANDO

13A10687

Comunicato relativo alla Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Liguria (Legge finanziaria 2014).».

Nella legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41, recante : "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)", pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 29, comma 3, nei due punti ove è riportato l'importo di «euro 28.492,93», deve correttamente leggersi «euro 28.142,46».

13A10764

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 19 dicembre 2013, n. 23 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2014 e variazioni all'addizionale regionale all'IRPEF.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

(*Omissis*).

Art. 2.

Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di equilibrio di bilancio, nonché per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,39 per cento;

b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,90 per cento;

c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 curo: 1,08 per cento;

d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00 euro: 1,09 per cento;

e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

2. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,39 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,08 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,09 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 assicurano la progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

4. L'art. 13 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013) è abrogato e non trovano ulteriore applicazione le maggiorazioni di aliquota previste dal decreto del Presidente della Giunta regionale 5 luglio 2013, n. 48 (Assunzione provvedimenti in qualità di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e smi. Ridetrminazione delle aliquote dell'addizionale regionale dell'IRPEF).

Art. 3.

Maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2011, di un importo pari a 200,00 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Giunta è autorizzata a prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione della maggiorazione delle detrazioni di cui al comma 1.

3. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, lettera *c)* e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.

(*Omissis*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 dicembre 2013

p. *Roberto Cota*
il Vice Presidente
PICHETTO FRATIN

13A10644

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-305) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 1 2 3 1 *

€ 1,00